

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1637-A)

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE DE BOSIO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

di concerto col **Ministro del Bilancio**

col **Ministro del Tesoro**

e col **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

NELLA SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1961

Comunicata alla Presidenza il 6 dicembre 1961

Modalità per il versamento del contributo dello Stato al Fondo per l'adeguamento delle pensioni

ONOREVOLI SENATORI. — La riforma dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, attuata con la legge 4 aprile 1952, n. 218, mirava, come gli onorevoli colleghi sanno, a realizzare l'adeguamento delle pensioni per controbilanciare gli effetti rovinosi della svalutazione monetaria, e ad ottenere la perequazione attraverso la riaffermazione del principio della proporzionalità delle prestazioni all'importo dei contributi versati.

All'uopo, venne praticamente sostituito al sistema della capitalizzazione quello della ripartizione (eccezion fatta per la pensione base), per cui il totale dei contributi realizzati annualmente serve a fronteggiare la spesa delle pensioni dell'anno stesso, la cui gestione venne affidata al Fondo adeguamento pensioni costituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

In base al disposto di cui all'articolo 16 della citata legge, l'onere derivante al Fondo per la corresponsione delle prestazioni previste dagli articoli 9, 10, 13, 26, 29, 30 e 34, dedotta la spesa per i trattamenti minimi di cui all'articolo 10, è ripartito fra i datori di lavoro, i lavoratori e lo Stato, secondo le seguenti quote:

- a) datori di lavoro, 50 per cento;
- b) lavoratori, 25 per cento;
- c) Stato, 25 per cento.

Lo stesso articolo, al terzo comma, pone a carico dello Stato la somma di lire 15 miliardi per i trattamenti minimi di pensione (articolo 10), suddividendo la differenza per la copertura di questa spesa tra i datori di lavoro e i lavoratori nel rapporto rispettivamente di due terzi e di un terzo.

Per avere una chiara idea degli oneri gravanti il Fondo adeguamento pensioni è opportuno accennare anche alla legge 4 agosto 1955, n. 692, con la quale venne estesa l'assistenza malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia, e modificata la denominazione del Fondo in « Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati ». La corresponsione delle prestazioni previste da questa legge è stata posta, per i pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria, a carico del Fondo stesso, per

cui venne elevata la misura del contributo al 9,20 per cento della retribuzione, di cui il 6,15 per cento a carico dei datori di lavoro ed il 3,05 per cento a carico dei lavoratori, nonchè accordata la facoltà di disporre prelievi dal Fondo di riserva (articolo 18 della legge 4 aprile 1952, n. 218), ovvero da eventuali avanzi di gestione.

È da sottolineare, infine, che con la legge 20 febbraio 1958, n. 55, che, tra l'altro, ha aumentato i trattamenti minimi di pensione rispettivamente a 96.000 e 72.000 lire annue e dal 1° luglio 1958 a 114.000 e 78.000 annue, nonchè elevato a 55 volte il coefficiente di rivalutazione delle pensioni base contemplato dalle leggi 4 aprile 1952, n. 218 e 26 novembre 1955, n. 1125, venne posto a carico dello Stato un ulteriore contributo di lire 36 miliardi, destinato a concorrere alla maggiore spesa derivante da questa legge al Fondo per la maggiorazione dei trattamenti minimi di pensione, sempre ferma la differenza di onere a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori nella proporzione rispettivamente di due terzi e di un terzo.

Ogni anno, dunque, i contributi debbono fronteggiare insieme il fabbisogno per le vecchie e le nuove pensioni, le conseguenze derivanti dall'aumento del numero dei pensionati e l'onere per le prestazioni dell'assistenza di malattia agli stessi. Ciò comporta necessariamente una progressiva maggiorazione delle prestazioni, appunto perchè annualmente il numero dei nuovi pensionati cresce in media di oltre 200 mila unità.

Infatti le pensioni dell'assicurazione obbligatoria vecchiaia, invalidità e superstiti in corso di pagamento al 31 dicembre del 1952 erano 2.082.616, del 1957 n. 3.136.399, del 1958 n. 3.471.499, del 1959 n. 3.803.583, del 1960 n. 4.041.348 (di cui 2.081.310 pensionati per vecchiaia, 1.154.496 per invalidità e 805.542 come superstiti).

Ora è avvenuto che, fino all'esercizio 1955-1956, gli stanziamenti per il Fondo adeguamento pensioni da parte dello Stato vennero determinati e i contributi corrisposti alla stregua delle surriportate disposizioni; dall'esercizio 1956-57, invece, gli stanziamenti vennero disposti in una cifra fissa di lire 40 miliardi fino all'esercizio 1959-60.

* * *

Il disegno di legge 19 luglio 1956 (n. 1617 Senato, II Legislatura).

Per cercare di legittimare il sistema della contribuzione in questa cifra fissa, in data 19 luglio 1956, venne presentato al Senato dal Ministro del bilancio dell'epoca (il compianto senatore Zoli), il disegno di legge n. 1617 (Senato), con il quale, rilevato che secondo la valutazione eseguita all'atto dell'entrata in vigore della legge n. 218 del 1952, l'onere previsto a carico del bilancio era stato di 41 miliardi; che, peraltro, a causa dell'automatismo della legge e del progressivo ampliarsi degli impegni gravanti sul Fondo di adeguamento, tale onere aveva assunto un andamento crescente; che, d'altro canto, la situazione patrimoniale della gestione del Fondo presentava un andamento favorevole, avendo registrato un avanzo valutato al 31 dicembre 1955 in oltre 90 miliardi; ciò considerato, veniva proposta la riduzione dell'onere dello Stato per il Fondo adeguamento pensioni a 40 miliardi, e ciò sino a quando fosse stata attuata l'auspicata revisione strutturale della previdenza sociale.

* * *

Il Senato, e per esso la vostra Commissione lavoro, emigrazione e previdenza sociale, esprimeva immediatamente la sua contrarietà a questo progetto di legge, contrarietà che venne motivata ampiamente nella relazione sullo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro 1° luglio 1957-30 giugno 1958. In essa viene osservato che se la situazione patrimoniale del Fondo al 31 dicembre 1955 presentava un avanzo di esercizio di 94 miliardi circa, riserve comprese, a fine 1956, a seguito del disavanzo di gestione di quell'anno, ammontante a circa 39 miliardi, si chiudeva con un avanzo (riserve comprese) di soli 55 miliardi; importo che, in base a calcoli presuntivi fatti dall'Amministrazione del Fondo per l'esercizio 1957, sarebbe stato non solo assorbito interamente, ma trasformato in un *deficit* nella situazione patrimoniale di oltre 5 miliardi, disavanzo

che di anno in anno sarebbe andato aumentando, compromettendo l'intero sistema previdenziale instaurato dalla legge istitutiva del Fondo.

Nella stessa relazione è stato sottolineato, inoltre, che si trattava di spesa obbligatoria, cui l'Amministrazione dello Stato è tenuta a sottostare in base al disposto legislativo. Spesa che non è soggetta ad apprezzamento od a valutazione discrezionale da parte dell'Amministrazione, giacchè la sua attività è vincolata dalla legge e quindi è sottoposta al principio dell'obbligatorietà. La spesa iscritta in bilancio, d'altro canto, appartiene alla categoria delle spese ripartite, viene cioè indicata in un primo tempo nella cifra ritenuta sufficiente per l'anno finanziario a cui il bilancio si riferisce, salvo eventuali successivi conguagli fino a copertura dell'onere effettivo. Metodo già seguito dall'Amministrazione nella predisposizione degli stati di previsione dall'esercizio 1953-54 fino all'esercizio 1955-56, in base anche al disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo 17 della legge n. 218 del 1952 (pagg. 17-21, Relazione del senatore De Bosio sul disegno di legge n. 2077).

A seguito di questa categorica presa di posizione del Parlamento il disegno di legge non ebbe seguito, e venne lasciato decadere con la fine della seconda legislatura.

Frattanto la situazione patrimoniale del Fondo, come era stato facile prevedere, andava sempre più aggravandosi: il conto economico dell'esercizio 1958 si chiudeva con un disavanzo di 119.959.339.029 (Allegato 1), e la situazione patrimoniale netta della gestione con un *deficit* di lire 28.532.055.171 (pag. 32 Rendiconti anno 1958 I.N.P.S.); il conto economico dell'esercizio 1959 presentava un disavanzo di lire 165.433.989.043 (Allegato 2), e la situazione patrimoniale netta della gestione un *deficit* di lire 179 miliardi 849.617.214 (pag. 30 Rendiconti anno 1959 I.N.P.S.).

* * *

Il disegno di legge 19 febbraio 1960 (n. 976 Senato, III legislatura).

Un simile stato di cose non poteva continuare e fu per questo motivo che l'allora

Ministro del bilancio e *ad interim* del tesoro, Tambroni, il 19 febbraio 1960, presentò al Senato un secondo disegno di legge (n. 976), diretto a regolare *ex novo* la « partecipazione dello Stato al finanziamento delle prestazioni a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati ».

Questo disegno di legge intendeva risolvere il problema nel seguente modo:

a) normalizzare al 31 dicembre 1958 i rapporti tra lo Stato e l'I.N.P.S. con il versamento della somma di 28 miliardi e 532 milioni di lire, pari, come rilevato, al disavanzo effettivo della situazione patrimoniale netta del Fondo, alla stessa data;

b) versare all'I.N.P.S. un contributo straordinario per l'importo di 30 miliardi di lire, quale concorso alla copertura del disavanzo per il 1959;

c) fissare un contributo addizionale, da applicarsi nel corso di un triennio, a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, nella proporzione rispettivamente di due terzi ed un terzo, ad integrazione del disavanzo di cui al punto b);

d) modificare per il futuro il sistema di suddivisione dell'onere previsto dall'articolo 16 della legge n. 218 del 1952, con l'introduzione dei seguenti due nuovi principi:

1) determinare il concorso finanziario dello Stato per il decennio 1959-68, nelle seguenti cifre fisse:

L.	100	miliardi	per	l'anno	1959
»	102	»	»	»	1960
»	104	»	»	»	1961
»	106	»	»	»	1962
»	108	»	»	»	1963
»	110	»	»	»	1964
»	112	»	»	»	1965
»	114	»	»	»	1966
»	116	»	»	»	1967
»	118	»	»	»	1968

2) porre l'intero onere restante a carico dei datori di lavoro, mediante un particolare contributo, denominato di « solidarietà »;

e) indicare, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, le fonti da cui attingere i mezzi

finanziari per fronteggiare i maggiori oneri ricadenti sullo Stato per effetto della surriferita nuova ripartizione del carico per il finanziamento del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati.

* * *

Anche su questo complesso progetto di legge il Parlamento manifestò la sua aperta contrarietà. Con esso, infatti, veniva revocato il principio della ripartizione proporzionale tridimensionale del contributo necessario per il finanziamento del Fondo, principio fondamentale nel sistema della legge n. 218 del 1952, che diede ottimi risultati fino a che venne osservato da parte dello Stato.

Il compromettere tale conquista avrebbe significato retrocedere nella faticosa attuazione di quella sicurezza sociale che sta alla base delle aspirazioni del mondo del lavoro, e non solo di esso.

La spesa di finanziamento della sicurezza sociale va suddivisa, con criteri di equa ripartizione, proporzionalmente fra i vari fattori della produzione e la Comunità. Al riguardo osserva il senatore Militeri nella sua pregevole relazione sul bilancio preventivo del Ministero del lavoro 1961-62: « È appena il caso di rilevare come la partecipazione dei destinatari immediati e diretti della sicurezza sociale agli oneri del finanziamento rappresenti un equo e ragionevole contemperamento tra personale responsabilità del singolo beneficiario e intervento solidale della collettività, ancorando così lo scudo di sicurezza sui fondali naturali della legge della solidarietà e dell'iniziativa responsabile della persona ». Il punto di frizione, soggiunge, « è l'identificazione del rapporto giusto tra contributo dei singoli e partecipazione della Comunità ».

Rapporto che la legge n. 218 del 1952 ha fissato con criterio obiettivo ed equo, palesatosi giusto, per cui bene fece il Parlamento ad impedire che il principio della ripartizione proporzionale tridimensionale venisse comunque compromesso.

Se si vuole una riprova della opportunità di mantenere questo rapporto nella ripartizione degli oneri in materia previdenziale,

basta considerare i risultati delle gestioni a ripartizione nelle quali lo Stato interviene con un contributo determinato in cifra fissa.

La gestione, ad esempio, dell'assicurazione invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni per l'anno 1960 chiudeva con un disavanzo di milioni 35.668; e quella dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione, di milioni 3.009.

Il principio della ripartizione proporzionale dell'onere fra i vari contribuenti in materia è quindi fondamentale, per cui là dove è stato statuito per legge non deve venir revocato.

Pervero, quale altro significato poteva avere la proposta espressa al punto *f*) della relazione del disegno di legge Tambroni di ricorrere « all'indicazione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, delle fonti da cui attingere i mezzi per fronteggiare i maggiori oneri ricadenti sullo Stato per effetto della nuova ripartizione del carico per il finanziamento del Fondo per l'adeguamento delle pensioni », dal momento che l'Amministrazione statale in base a tassative disposizioni di legge è obbligata a sostenere questa e qualsiasi altra maggiore spesa? Il previsto aumento del contributo, già determinato in 40 miliardi, a cifre sia pure superiori ma sempre fisse, non faceva che compromettere definitivamente il sistema stabilito dalla legge istitutiva del Fondo adeguamento pensioni, in forza del quale l'Amministrazione è autorizzata, anzi, è obbligata a disporre gli stanziamenti secondo il fabbisogno del Fondo fino a soddisfare il 25 per cento dell'onere complessivo.

Bene ha fatto, pertanto, il Governo attuale a ritirare tale disegno di legge, ed a predisporre un nuovo provvedimento legislativo, presentato al Senato nella seduta dell'11 luglio 1961, da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, onorevole Sullo, con il quale vengono dettate puramente e semplicemente le « modalità per il versamento del contributo dello Stato al Fondo per lo adeguamento delle pensioni », cioè per la corresponsione dell'intero arretrato dei contributi dovuto in base alla legge n. 218 del 1952, e per far fronte all'esigenza del conguaglio per il periodo successivo al 31 di-

cembre 1960 e sino a che, col primo stato di previsione della spesa da presentare al Parlamento, cioè quello relativo all'esercizio 1962-63, non si potranno opportunamente adeguare gli stanziamenti relativi al contributo dello Stato a favore del Fondo adeguamento pensioni.

* * *

Il disegno di legge 11 luglio 1961 (n. 1637 Senato).

Con il disegno di legge sottoposto all'esame del Senato vengono stabilite, anzitutto, le modalità per la corresponsione dell'importo arretrato dei contributi dovuti dallo Stato a tutto il 31 dicembre 1960, al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati.

Per determinare tale importo venne costituita dal Ministro del bilancio un'apposita Commissione (decreto 13 marzo 1961), con il compito di accertare l'ammontare dei concorsi necessari per ricondurre a normalità la gestione dell'assicurazione generale obbligatoria, che, come abbiamo constatato, a fine dicembre 1959, presentava un *deficit* di oltre 179 miliardi, salito, al 31 dicembre 1960, a 193 miliardi.

La Commissione si è trovata di fronte a due diverse interpretazioni dell'articolo 16 della legge istitutiva del Fondo, l'una prospettata dall'I.N.P.S., l'altra dal Tesoro.

Il primo sosteneva che il contributo del 25 per cento a carico dello Stato doveva essere calcolato sull'ammontare delle prestazioni erogate dal Fondo, al netto dell'importo relativo alle sole integrazioni necessarie per il soddisfacimento delle pensioni minime.

Il Tesoro, invece, riteneva che detto contributo del 25 per cento doveva essere calcolato sul fabbisogno del Fondo, diminuito di tutto l'ammontare delle pensioni minime.

La differenza ai fini della contribuzione fra i due metodi di calcolo era di ben 120 miliardi: l'I.N.P.S., infatti, faceva ascendere il debito dello Stato, al 31 dicembre 1960, a oltre 269 miliardi, la Ragioneria generale dello Stato a soli 149 miliardi.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La Commissione non ritenne di poter pronunziarsi sulla questione, rimettendosi al riguardo, come era logico, alla decisione del Governo, il quale giustamente riconobbe fondata la tesi sostenuta dall'I.N.P.S.

Sulla base, pertanto, della documentazione presentata per accertare il contributo che doveva venir corrisposto dallo Stato dalla entrata in vigore della legge 4 aprile 1952, n. 218, fino a tutto il 31 dicembre 1960, questo venne determinato in complessive lire 849.092.559.000.

Tenuto conto che lo Stato aveva già effettuato, a tale titolo e per il suindicato periodo di tempo, versamenti per l'importo di lire 579 miliardi e 135 milioni, la somma

saldo onere anno 1955:		
per le erogazioni di competenza dell'anno	L.	323.366.351
per le erogazioni ai sensi della legge 26 novembre 1955, n. 1125	»	2.279.417.649
		2.602.784.000
saldo onere anno 1956	L.	4.626.737.000
saldo onere anno 1958	»	7.000.000.000
per residuo onere anno 1960 e precedenti	»	255.498.599.870
per concorso all'onere per l'adeguamento delle pensioni pagate dall'E.N.P.A.L.S. negli anni dal 1952 al 1° semestre 1956	»	229.437.973
		L. 269.957.558.843

Per la prima volta dal 1957 la gestione degli esercizi del F.A.P. si chiude con un avanzo, precisamente di lire 204.475.149.014 (Allegato 4).

Avanzo però assorbito integralmente dal deficit dello stato patrimoniale, che, al 1° gennaio 1960, era di lire 256.150.115.214 (Allegato 3), per cui, al 1° gennaio 1961, lo stato patrimoniale del Fondo risulta limitato ad un deficit di lire 51.674.966.200 (All. 3).

L'I.N.P.S. ha contabilizzato, molto opportunamente, nei rendiconti al 31 dicembre 1960, il credito verso lo Stato, ciò che non aveva fatto negli anni precedenti probabilmente a causa dei progetti di legge presentati dai Governi dell'epoca, diretti a modifi-

ca versarsi al Fondo adeguamento pensioni risultava di lire 269.957.559.000, importo che il presente disegno di legge propone di corrispondere, e per il cui versamento detta le modalità.

Allo scopo di chiarire maggiormente le voci che concorrono a formare questa cifra e di dare una precisa dimostrazione dello stato patrimoniale del F.A.P. al 31 dicembre 1960, e della gestione dell'esercizio 1960, dimettiamo *sub* allegati 3 e 4 i relativi rendiconti approvati dall'I.N.P.S.

Dal rendiconto sullo stato patrimoniale del F.A.P. al 31 dicembre 1960, risulta che il debito dell'Amministrazione statale, per L. 269.957.558.843, deriva dai seguenti titoli:

care, persino con effetto retroattivo, l'obbligazione derivante dalla più volte menzionata legge. Sarà bene che l'Istituto anche nei prossimi rendiconti annuali esponga come credito effettivo gli eventuali importi a conguaglio dovuti dallo Stato.

* * *

Prima di passare ad un breve esame delle modalità previste dal disegno di legge per il versamento degli arretrati al 31 dicembre 1960, è opportuno rilevare che l'esigenza del conguaglio del contributo statale al F.A.P. si presenta anche per il periodo successivo al 31 dicembre 1960 e sino a che non si potranno adeguare i relativi stanziamenti.

Tale conguaglio che, come dispone l'ultimo comma dell'articolo 17 della legge numero 218 del 1952, può essere effettuato in via definitiva solo dopo l'approvazione da parte degli organi deliberativi dell'I.N.P.S. dei rendiconti delle gestioni annuali, comporta, data l'insufficienza degli stanziamenti degli esercizi 1960-61 e 1961-62 (67, rispettivamente 80 miliardi), un onere aggiuntivo.

Con il presente disegno di legge, pertanto, si stabilisce che il versamento delle somme dovute al Fondo per l'adeguamento delle pensioni per il periodo dal 1° gennaio 1961 al 30 giugno 1962, verrà effettuato in tre annualità a decorrere dall'esercizio finanziario 1965-66.

* * *

Esame degli articoli.

I cinque articoli di cui consta il disegno di legge dettano le modalità per la corresponsione dell'intero importo dovuto dallo Stato per i contributi arretrati al Fondo adeguamento pensioni, nonché le disposizioni per provvedere alla relativa spesa.

L'articolo 1 stabilisce il periodo entro il quale dovrà essere effettuato il versamento al F.A.P. della somma di lire 269.957.559.000, e fissa all'uopo la seguente rateazione:

L.	49.000.000.000	nell'esercizio	1961-62
»	49.000.000.000	»	1962-63
»	43.000.000.000	»	1963-64
»	43.000.000.000	»	1964-65
»	43.000.000.000	»	1965-66
»	42.957.559.000	»	1966-67

Per il conguaglio da effettuarsi per il periodo dal 1° gennaio 1961 al 30 giugno 1962, si dispone che la ripartizione avvenga in tre annualità uguali a decorrere dall'esercizio 1965-66, sulla base delle risultanze delle corrispondenti gestioni del F.A.P.

Questo articolo risolve autenticamente la questione relativa all'interpretazione della norma di cui all'art. 16 della legge istitutiva del Fondo, confermando il principio che il 25 per cento dell'onere per l'adeguamento delle pensioni a carico dello Stato deve essere calcolato sull'ammontare delle prestazioni erogate dal Fondo, al netto dell'im-

porto relativo alle sole integrazioni necessarie per il raggiungimento delle pensioni minime, come già contabilizzato nei rendiconti delle gestioni dell'I.N.P.S. e come, del resto, appare evidente dal testo della citata disposizione.

L'opportunità di una dilazione per il soddisfacimento di questo onere appare evidente, data l'entità dell'importo e la necessità di non gravare un solo esercizio di onere così rilevante.

Si può aderire anche alla dilazione prevista per il conguaglio delle somme da corrispondersi dal 1° maggio 1961 al 30 giugno 1962, giacchè dal 1° luglio 1962 in poi verranno effettuati annualmente stanziamenti adeguati, nei limiti del fabbisogno quale risulterà dalla gestione del Fondo dell'anno precedente, salvo disporre il regolare conguaglio nell'esercizio successivo.

Non è lecito infatti ritornare al sistema posto in essere dal luglio 1956 in poi, sistema che ha arrecato non lieve danno all'efficienza del Fondo.

L'articolo 2 detta le disposizioni per provvedere alla spesa dell'importo di lire 269 miliardi e 957.559.000. Al riguardo, lire 220 miliardi verranno versati alle scadenze stabilite all'articolo 1, col ricavo della emissione di speciali certificati di credito, alla quale il Ministro del tesoro è autorizzato fin da questo momento. I certificati saranno ammortizzati in dieci anni a decorrere dal 1° luglio 1965, e con decreto del Ministro del tesoro saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito ed ogni altra disposizione inerente al rimborso, all'estrazione a sorte, al collocamento ed ammortamento dei titoli; tali certificati usufruiscono delle esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie contenute negli articoli 3 ed 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356; sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite e possono essere sottoscritti dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, nonché dalla Cassa depositi e prestiti.

Quanto al residuo importo di lire 49 miliardi e 957.559.000, verrà corrisposto in ragione di 9 miliardi in ciascuno degli eser-

cizi 1961-62 e 1962-63, di 8 miliardi annui negli esercizi 1963-64 al 1965-66 e di lire 7.957.559.000 nell'esercizio 1966-67.

L'articolo 3 indica le fonti per far fronte agli oneri derivanti dalle spese di emissione dei certificati ed agli interessi, nonché per il pagamento dell'importo di 49.957.559.000 lire.

L'articolo 4 dispone che l'Istituto nazionale della Previdenza sociale dovrà versare le somme che andrà a riscuotere presso la Amministrazione delle poste e telecomunicazioni per il servizio dei pagamenti delle pensioni di invalidità e vecchiaia fino al pareggio della situazione che verrà accertata al 30 giugno 1962.

È noto, infatti, che il servizio per il pagamento delle pensioni è effettuato per conto dell'I.N.P.S. dagli Uffici postali sulle disponibilità di apposito conto corrente istituito presso l'Amministrazione postale, sul quale affluiscono le rimesse da parte dell'I.N.P.S.

Per effetto della grave situazione di cassa determinatasi nel Fondo per l'adeguamento delle pensioni a seguito degli insufficienti stanziamenti in bilancio effettuati dallo Stato, rispetto alla quota dovuta per legge, l'I.N.P.S. si è trovato nelle condizioni di non poter effettuare regolarmente e puntualmente le necessarie rimesse di denaro sul conto corrente anzidetto, mentre l'Amministrazione postale si è trovata, a sua volta, costretta a pagare regolarmente le pensioni ai pensionati dell'I.N.P.S.

Di conseguenza, sul conto corrente stesso si è gradatamente formato uno scoperto nei confronti dell'I.N.P.S., che, alla data del 31 maggio 1961, raggiungeva una cifra aggirantesi sui 200 miliardi di lire.

Il disegno di legge, all'articolo in esame, dispone per il graduale reintegro sul conto corrente predetto della somma anticipata per conto dell'I.N.P.S. dall'Amministrazione postale.

Pertanto, la norma stabilisce che a mano a mano che l'Istituto verrà a riscuotere le rate di pagamento del contributo dovuto al Fondo dallo Stato, a conguaglio sulle spettanze di legge, l'importo di tali rate deve essere versato sul conto corrente istituito pres-

so l'Amministrazione delle poste, a scoppio del debito maturato e maturando sul conto stesso a carico dell'Istituto, fino alla data del 30 giugno 1962.

A partire dal 1° luglio 1962, lo Stato stanzierà in bilancio a favore del Fondo, con esattezza, le somme che risulteranno dalla applicazione integrale delle norme dell'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218, dell'articolo 13 della legge 20 febbraio 1958, n. 55.

L'articolo 4 del disegno di legge stabilisce, altresì, che il reintegro delle somme a carico dell'I.N.P.S. sul conto corrente, istituito presso l'Amministrazione postale, avvenga senza oneri di interessi per l'I.N.P.S.

La norma si spiega, quando si pensi che si tratta dell'estinzione di un debito che l'I.N.P.S. ha dovuto forzatamente contrarre con lo Stato, in dipendenza di inadempienze dello stesso riguardo a contributi, di cui il disegno di legge prevede il versamento a distanza di tempo a favore del Fondo, senza oneri di interesse. Diversamente, il disegno di legge, se avesse previsto interessi a carico dell'I.N.P.S. sul debito contratto con l'Amministrazione postale, altrettanto avrebbe dovuto prevedere circa il debito dello Stato nei confronti dell'I.N.P.S. per il finanziamento del Fondo per l'adeguamento delle pensioni.

L'articolo 5, infine, autorizza il Ministro del tesoro a provvedere con propri decreti, nei singoli esercizi, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della legge.

Si tratta di norma necessaria, dato il sistema a cui si è ricorso col presente disegno di legge per la corresponsione dei contributi arretrati dovuti dallo Stato al F.A.P.

Prima di concludere, ci si permetta di rilevare che in data 24 ottobre 1961 la Commissione finanze e tesoro del Senato ha dato il suo parere favorevole sul disegno di legge per la parte di sua competenza; ha soggiunto però di voler fare presente alla Commissione di merito la opportunità che la gestione I.N.P.S. sia regolarizzata mediante la determinazione di una aliquota contributiva di equilibrio, che consenta di determinare in una misura fissa, almeno per un

certo periodo, il contributo a carico dello Stato.

Ora la vostra Commissione del lavoro ha già dimostrato, con la presente relazione, come non sia opportuno adottare il metodo della contribuzione da parte dello Stato in una misura fissa, per il continuo modificarsi anno per anno del fabbisogno del Fondo adeguamento pensioni, per il sistema basato sulla ripartizione introdotto dalla legge 4 aprile 1952, n. 218, sistema che si è cercato ripetutamente di modificare ai fini della contribuzione statale, e che però con il presente disegno di legge viene integralmente e definitivamente riconfermato ed osservato.

Il suggerimento dell'onorevole Commissione finanze e tesoro non può essere accettato dalla 10^a Commissione permanente, la quale propone al Senato l'approvazione del disegno di legge sottoposto al suo esame, soprattutto perchè con esso viene attuato il sistema del concorso finanziario dello Stato al Fondo adeguamento pensioni in base alla quota del 25 per cento dell'onere derivante al Fondo stesso dalla corresponsione delle prestazioni previste dalle più volte citate norme della legge sull'ordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

DE BOSIO, *relatore*

FONDO PER L'ADEGUAMENTO DELLE PENSIONI E

Entrate e uscite

ENTRATE			
1	Contributi:		
	riscossi nell'anno	L.	327.726.703.603
	provenienti dalla ripartizione del saldo al 31 dicembre 1958 delle somme rimaste da specificare	»	1.029.240.652
		L.	328.755.944.255
	trasferiti ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218:		
	dall'assicurazione disoccupazione	»	13.367.515.000
	dall'assicurazione tubercolosi	»	3.924.148.000
			346.047.607.255
2	Oneri a carico dello Stato:		
	concorso all'onere per l'adeguamento delle pensioni:		
	ai sensi dell'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218 (1)	L.	40.000.000.000
	ai sensi dell'articolo 13 della legge 20 febbraio 1958, n. 55	»	36.000.000.000
	quote adeguamento pensioni a favore di ex dipendenti delle Forze armate alleate	»	1.304.411.632
			77.304.411.632
3	Quota di riparto degli interessi accantonati al 31 dicembre 1957	L.	11.121.862.264
4	Interessi sugli oneri del Fondo previdenza personale aziende elettriche di cui all'articolo 36 della legge 31 marzo 1956, n. 293	»	118.861.805
5	Entrate varie:		
	interessi di mora	L.	1.984.103.570
	quote di ammende e multe	»	1.445.485.452
	quote adeguamento pensioni prescritte e varie	»	3.974.415.229
	ritenute a carico dei pensionati occupati (articolo 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218):		
	riscosse nell'anno	L.	10.053.742.661
	provenienti dalla ripartizione del saldo al 31 dicembre 1958 delle somme rimaste da specificare	»	47.573.682
			10.101.316.343
			17.505.320.594
	TOTALE DELLE ENTRATE	L.	452.098.063.550
6	Disavanzo	L.	119.959.339.029
		L.	572.057.402.579

(1) Per l'anno 1958 l'importo dell'onere statale ai sensi dell'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ascende a L. 100.097.894.420; è stato però riportato in L. 40.000.000.000, poichè a tale somma risulta limitato lo stanziamento dello Stato.

PER L'ASSISTENZA DI MALATTIA AI PENSIONATI

dell'esercizio 1958

ALLEGATO 1

U S C I T E

1	Prestazioni:			
	quote adeguamento pensioni:			
	di vecchiaia	L.	287.954.819.293	
	di invalidità	»	135.716.998.241	
	ai superstiti	»	56.323.365.865	
		L.	479.995.183.399	
	quote adeguamento di indennità corrisposte ai superstiti di assicurati	»	639.817.887	
			480.635.001.286	
2	Onere per l'assistenza malattia ai pensionati ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 692 :			
	anticipazioni a favore dell'I.N.A.M.	L.	36.787.415.642	
	anticipazioni a favore dell'E.N.P.D.E.D.P.	»	100.000.000	
			36.887.415.642	
3	Oneri a carico dello Stato:			
	quote adeguamento pensioni a favore di ex dipendenti dalle Forze armate alleate	L.	1.249.000.652	
	spese di amministrazione relative	»	55.410.980	
			1.304.411.632	
4	Quota parte delle spese sostenute nell'anno per la prevenzione e cura dell'invalidità posta a carico del Fondo	L.	1.599.253.735	
5	Rimborso contributi a favore del Fondo previdenza personale aziende elettriche, per il periodo 1° gennaio 1949 - 30 aprile 1956, ai sensi dell'articolo 37 della legge 31 marzo 1956, n. 293	»	14.331.120.049	
6	Contribuzioni:			
	a favore dell'Opera nazionale pensionati d'Italia (articolo 12 della legge 20 febbraio 1958, n. 55)	L.	1.318.463.930	
	a favore dell'Ispettorato del lavoro	»	659.510.250	
	a favore degli Enti di patronato e di assistenza sociale	»	760.973.365	
	a favore del Comitato assistenza mondariso	»	30.952.000	
	diverse	»	105.540.740	
			2.875.440.285	
7	Interessi passivi sul conto corrente con l'Istituto nazionale della previdenza sociale	L.	468.686.780	
8	Spese di amministrazione	»	21.294.645.170	
			559.395.974.579	
		TOTALE DELLE USCITE	L.	559.395.974.579
9	Fondo di riserva:			
	assegnazione dell'anno ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 aprile 1952, n. 218	»	12.661.428.000	
		L.	572.057.402.579	

FONDO PER L'ADEGUAMENTO DELLE PENSIONI E

Entrate e uscite

ENTRATE			
1	Contributi:		
	riscossi nell'anno	L.	372.486.079.928
	provenienti dalla ripartizione del saldo al 31 dicembre 1959 delle somme rimaste da specificare	»	370.121.995
		L.	372.856.201.923
	trasferiti ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218:		
	dall'assicurazione disoccupazione	»	17.279.717.000
	dall'assicurazione tubercolosi	»	2.945.536.000
	trasferiti dai Fondi speciali di previdenza	»	589.317.412
			393.670.772.335
2	Oneri a carico dello Stato:		
	concorso all'onere per l'adeguamento delle pensioni:		
	ai sensi dell'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218 (1)	L.	40.000.000.000
	ai sensi dell'articolo 13 della legge 20 febbraio 1958, n. 55	»	36.000.000.000
	ai sensi dell'articolo 11 della legge 13 marzo 1958, n. 250 per gli addetti alla piccola pesca, per il periodo 1° luglio 1957 - 31 dicembre 1959	»	875.000.000
	quote adeguamento pensioni a favore di ex dipendenti dalle Forze armate alleate	»	1.297.310.175
			78.172.301.175
3	Interessi sugli oneri del Fondo previdenza personale aziende elettriche, di cui all'articolo 36 della legge 31 marzo 1956, n. 293	L.	107.672.715
4	Entrate varie:		
	interessi di mora	L.	1.686.226.467
	quote di ammende e multe	»	1.287.181.230
	quote adeguamento pensioni prescritte e varie	»	3.536.193.130
	ritenute a carico dei pensionati occupati (articolo 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218):		
	riscosse nell'anno	L.	14.545.410.255
	provenienti dalla ripartizione del saldo al 31 dicembre 1959 delle somme rimaste da specificare	»	14.998.798
			14.560.409.053
			21.070.009.880
	TOTALE DELLE ENTRATE	L.	493.020.756.105
5	Disavanzo	»	165.433.989.043
		L.	658.454.745.148

(1) Per l'anno 1959 l'importo dell'onere statale ai sensi dell'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ascende a L. 108.610.262.000; è stato però riportato in L. 40.000.000.000, poichè a tale somma risulta limitato lo stanziamento dello Stato.

PER L'ASSISTENZA DI MALATTIA AI PENSIONATI

dell'esercizio 1959

ALLEGATO 2

U S C I T E

		Adeguamento pensioni	maggiore onere per i trattamenti minimi	Totale	
1	Prestazioni:				
	pensioni di vecchiaia L.	239.740.629.570	70.640.119.000	310.380.748.570	
	pensioni di invalidità »	98.502.151.008	59.354.201.000	157.856.352.008	
	pensioni ai superstiti »	54.147.296.319	21.236.453.000	75.383.749.319	
	L.	392.390.076.897	151.230.773.000	543.620.849.897	
	quote adeguamento di indennità corrisposte ai superstiti L.			147.573.672	543.768.423.569
2	Onere per l'assistenza malattia ai pensionati, ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 692:				
			A complemento degli oneri contabilizzati negli anni dal 1955 al 1958	Oneri anno 1959	
	a favore dell'I.N.A.M. L.		13.411.496.158	54.436.430.000	
	a favore dell'E.N.P.D.E.D.P. »		215.227.000	368.178.000	
	a favore dell'E.N.P.A.S. »		1.832.490.000	2.074.410.000	
	a favore dell'I.N.A.D.E.L. »		462.137.100	208.562.900	
	L.		15.921.350.258	57.087.580.900	73.008.931.158
3	Oneri a carico dello Stato:				
	quote adeguamento pensioni a favore di ex dipendenti dalle Forze armate alleate L.			1.248.542.275	
	spese di amministrazione relative »			48.758.900	1.297.301.175
4	Quota del concorso forfettario versato dallo Stato al F.A.P.A.M.P. e da questi riconosciuto allo E.N.P.A.L.S. per gli anni 1957 e 1958 L.				180.141.000
5	Quota parte delle spese sostenute nell'anno per la prevenzione e cura dell'invalidità posta a carico del Fondo »				1.587.387.458
6	Trasferimento e rimborso di contributi:				
	contributi trasferiti ad altre gestioni L.			62.732.779	
	contributi rimborsati »			20.158.315	82.891.094
7	Contribuzioni:				
	a favore degli Enti di patronato e di assistenza sociale L.			1.019.143.500	
	a favore dell'Ispettorato del lavoro »			854.765.455	
	a favore dell'Opera nazionale pensionati d'Italia »			825.274.533	
	a favore del Comitato assistenza mondariso »			33.473.000	
	diverse »			114.556.616	2.847.213.104
8	Interessi passivi sul conto corrente con l'Istituto nazionale della previdenza sociale L.				330.474.090
9	Spese di amministrazione »				21.235.609.500
			TOTALE DELLE USCITE L.		644.338.372.148
10	Fondo di riserva:				
	assegnazione dell'anno ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 aprile 1952, n. 218 L.				14.116.373.000
				L.	658.454.745.148

FONDO PER L'ADEGUAMENTO DELLE PENSIONI E

Stato patrimoniale

ATTIVITA'			
1	Crediti verso lo Stato:		
	per concorso all'onere per l'adeguamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti ai sensi dell'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e dello articolo 13 della legge 20 febbraio 1958, n. 55: saldo onere anno 1955:		
	per le erogazioni di competenza dell'anno . . . L.	323.366.351	
	per le erogazioni arretrate ai sensi della legge 26 novembre 1955, n. 1125. »	2.279.417.649	2.602.784.000
	saldo onere anno 1956 L.		4.626.737.000
	saldo onere anno 1958 »		7.000.000.000
	per residuo onere anno 1960 e precedenti »		255.498.599.870
	per concorso all'onere per l'adeguamento delle pensioni pagate dall'E.N.P.A.L.S. negli anni dal 1952 al 1° semestre 1956 . . . »		229.437.973
		L.	269.957.558.843
	per quote adeguamento pensioni a favore di ex dipendenti dalle Forze armate alleate »		6.079.511.899
			276.037.070.742
2	Crediti diversi:		
	Fondo previdenza personale aziende elettriche; somme dovute per conguagli eseguiti ai sensi dell'articolo 36 della legge 31 marzo 1956, n. 293 L.		1.939.747.301
	TOTALE DELLE ATTIVITA' L.		277.976.818.043
3	Disavanzo:		
	al 1° gennaio 1960 L.	256.150.115.214	
	meno avanzo dell'esercizio »	- 204.475.149.014	51.674.966.200
			L.
			329.651.784.243

PER L'ASSISTENZA DI MALATTIA AI PENSIONATI

al 31 dicembre 1960

ALLEGATO 3

PASSIVITA'		
1	Debito in conto corrente verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale L.	193.751.095.200
2	Debiti diversi:	
	per onere assistenza malattia ai pensionati ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 692:	
	I.N.A.M. L.	30.750.000.000
	E.N.P.D.E.D.P. »	137.046.000
	E.N.P.A.S. »	691.060.000
	I.N.A.D.E.L. »	878.700.000
		32.456.806.000
	per concorso a favore dell'E.N.P.A.L.S. ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 692 L.	333.806.043
		32.790.612.043
	TOTALE DELLE PASSIVITA' L.	226.541.707.243
3	Fondo di riserva (art. 18 della legge 4 aprile 1952, n. 218):	
	consistenza al 1° gennaio 1960 L.	76.300.444.000
	più assegnazione dell'anno »	26.809.633.000
		103.110.077.000
		L. 329.651.784.243

FONDO PER L'ADEGUAMENTO DELLE PENSIONI E

Entrate e uscite

E N T R A T E		
1	Contributi:	
	riscossi nell'anno L.	520.677.560.449
	trasferiti ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218:	
	dall'assicurazione disoccupazione »	21.980.567.000
	dall'assicurazione tubercolosi »	5.313.844.000
	trasferiti dai Fondi speciali di previdenza »	533.876.848
		548.505.848.297
2	Concorsi dello Stato:	
	concorso all'onere per l'adeguamento delle pensioni:	
	ai sensi dell'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218:	
	per l'anno 1960 L.	116.635.662.000
	per residuo concorso dal 1° luglio 1956 al 31 dicembre 1959 »	192.362.937.870
	ai sensi dell'articolo 13 della legge 20 febbraio 1958, n. 55 »	36.000.000.000
	ai sensi dell'articolo 11 della legge 13 marzo 1958, n. 250 per gli addetti alla piccola pesca »	150.000.000
	quote di pensioni a favore di ex dipendenti dalle Forze armate alleate »	1.193.013.258
		346.341.613.128
3	Interessi sugli oneri del Fondo previdenza personale aziende elettriche, di cui all'articolo 36 della legge 31 marzo 1956, n. 293 L.	97.704.947
4	Entrate varie:	
	interessi di mora L.	1.490.971.459
	quote di ammende e multe »	1.507.050.866
	rate di pensioni prescritte o recuperate »	2.924.690.712
	ritenute a carico dei pensionati occupati (articolo 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218) »	14.308.079.354
		20.230.792.391
	TOTALE DELLE ENTRATE . . . L.	915.175.958.763

PER L'ASSISTENZA DI MALATTIA AI PENSIONATI

dell'esercizio 1960

ALLEGATO 4

U S C I T E		
1	Prestazioni:	
	adeguamento pensioni L.	424.114.819.320
	maggior onere per i trattamenti minimi »	154.381.469.000
		578.496.288.320
	quote adeguamento di indennità corrisposte ai superstiti »	77.335.767
		578.573.624.087
2	Oneri a carico dello Stato:	
	quote adeguamento pensioni a favore di ex dipendenti dalle Forze armate alleate L.	1.147.464.438
	spese di amministrazione relative »	45.548.820
		1.193.013.258
3	Trasferimento di contributi ad altre gestioni L.	2.609.993
4	Concorso agli oneri della Gestione speciale previdenza minatori, ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 gennaio 1960, n. 5 »	77.021.560
5	Quota del concorso forfettario versato dallo Stato al F.A.P.A.M.P. e da questi riconosciuto allo E.N.P.A.L.S. per l'anno 1959 »	104.368.070
6	Onere per l'assistenza malattia ai pensionati, ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 692:	
	a favore dell'I.N.A.M. L.	72.257.745.000
	a favore dell'E.N.P.D.E.D.P. »	412.000.000
	a favore dell'E.N.P.A.S. »	2.074.000.000
	a favore dell'I.N.A.D.E.L. »	208.000.000
		74.951.745.000
7	Onorari, spese di viaggio e varie per accertamenti sanitari L.	642.400.523
8	Quota parte delle spese sostenute nell'anno per la prevenzione e cura dell'invalidità posta a carico del Fondo »	1.585.963.403
9	Contribuzioni »	3.188.514.175
10	Spese di amministrazione »	22.966.590.680
11	Interessi passivi sul conto corrente con l'Istituto nazionale della previdenza sociale »	605.326.000
	TOTALE DELLE USCITE L.	683.891.176.749
12	Fondo di riserva:	
	assegnazione dell'anno ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 aprile 1952, n. 218 »	26.809.633.000
13	Avanzo »	204.475.149.014
		915.175.958.763

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La somma di lire 269.957.559.000 da corrispondersi dallo Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale alla data del 31 dicembre 1960 a favore del Fondo per l'adeguamento delle pensioni in applicazione della legge 4 aprile 1952, n. 218, della legge 26 novembre 1955, n. 1125, e della legge 20 febbraio 1958, n. 55, in aggiunta alle somme stanziare fino all'esercizio 1960-61, è versata all'Istituto medesimo in ragione di:

L. 49.000.000.000	nell'esercizio	1961-62
» 49.000.000.000	»	1962-63
» 43.000.000.000	»	1963-64
» 43.000.000.000	»	1964-65
» 43.000.000.000	»	1965-66
» 42.957.559.000	»	1966-67

Le ulteriori somme da corrispondersi per il periodo dal 1° gennaio 1961 al 30 giugno 1962 al citato Istituto per gli stessi fini, in aggiunta agli stanziamenti iscritti negli esercizi finanziari 1960-61 e 1961-62, saranno ripartite in tre annualità uguali a decorrere dall'esercizio 1965-66. Tali somme saranno accertate, sulla base delle risultanze della gestione del Fondo, con decreto dei Ministri del bilancio e del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 2.

Alla spesa di lire 269.957.559.000 di cui al primo comma dell'articolo 1 sarà provveduto:

a) quanto a lire 220.000.000.000 col ricavo della emissione di speciali certificati di credito alla quale il Ministro del tesoro è autorizzato. Tale emissione sarà effettuata in ragione di lire 40.000.000.000 in ciascuno degli esercizi 1961-62 e 1962-63 e di lire 35.000.000.000 annue negli esercizi dal 1963-1964 al 1966-67.

I certificati saranno ammortizzati in dieci anni a decorrere dal 1° luglio 1965, e frutteranno gli interessi pagabili in rate semestrali anticipate il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno.

Con decreti del Ministro del tesoro saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi mediante estrazione a sorte, nonché ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia —, all'emissione ed all'ammortamento dei titoli stessi.

Ai predetti certificati, ai loro interessi ed agli atti comunque ad essi relativi sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie contenute negli articoli 3 ed 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi e possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, nonché dalla Cassa depositi e prestiti;

b) quanto a lire 49.957.559.000, in ragione di lire 9.000.000.000 in ciascuno degli esercizi 1961-62 e 1962-63, di lire 8 miliardi annue negli esercizi dal 1963-64 al 1965-66 e di lire 7.957.559.000 nell'esercizio 1966-67.

Art. 3.

Agli oneri di cui alla lettera b) dell'articolo 2, nonché a quelli relativi alle spese di emissione ed agli interessi connessi ai certificati di credito indicati alla lettera a) dello stesso articolo 2 sarà fatto fronte con aliquota di maggiori proventi derivanti dall'applicazione dei provvedimenti concernenti l'adeguamento dell'imposta fissa di bollo per alcune voci della tariffa allegato A) annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, nuove aliquote della tassa di bollo sui documenti di trasporto e aumento a favore dell'Erario dell'addizionale istituita con il regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni.

Art. 4.

Le somme riscosse dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in applicazione della presente legge saranno dall'Istituto medesimo versate senza oneri di interessi, in concomitanza con le riscossioni stesse, sul conto corrente istituito presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il servizio dei pagamenti delle pensioni

di invalidità e vecchiaia, fino al pareggio della situazione che verrà accertata al 30 giugno 1962.

Art. 5.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, nei singoli esercizi, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.